Firmato digitalmente da

DEBORA DONVITO

CN = DONVITO DEBORA
O = non presente
C = IT

COMUNE DI ANGOLO TERME

PARERE DEL REVISORE UNICO SU:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Visto che in data 24/04/2018, è stata inviata, via posta elettronica, la proposta di deliberazione di Giunta avente per oggetto: "ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ART. 3 COMMA 4 D. DLGS. 23/06/2011 N. 118".

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*»;

c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;.*

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2016 e non reimputati con i riaccertamento straordinario non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Considerato che la proposta con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 è completa della documentazione dimostrativa della operazione quali gli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31/12/2017, la tabella riepilogativa dei residui mantenuti, dei residui cancellati. Dei residui re imputati con il relativo prospetto della nuova composizione del Fondo Pluriennale Vincolato e della conseguente variazione agli stanziamenti di bilancio 2017/2019 nonché del bilancio di previsione 2018/2020 ex art. 163 comma 7 del D. Lgs. 267/2000.

Procede alle seguenti verifiche:

- L'adempimento previsto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 consiste nel riaccertamento ordinario dei residui sia attivi che passivi, in particolare nella ricognizione diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati, della loro esigibilità, della loro affidabilità in ordine alla scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché del permanere delle ragioni alla base delle posizioni debitorie e creditorie ed infine la corretta allocazione in bilancio dei crediti e dei debiti;

- l'analisi che l'organo esevutivo deve svolgere nell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha valenza notevole: possono infatti presentarsi fattispecie per le quali i residui non possono essere caratterizzati dalle peculiarità previste dalla norma in quanto non sussistere l'obbligazione giuridica con conseguenze positive o negative sull'avanzo di amministrazione oppure si può rendere necessaria una loro reimputazione nel tempo in quanto si sono verificate variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità con conseguenze sul Fondo Pluriennale Vincolato.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei seguenti allegati:

a) elenco residui attivi stralciati per inesigibilità (all. A);

b) elenco residui attivi stralciati per inesigibilità (all. B);

c) elenco maggiori residui attivi riaccertati (all. C);

d) elenco residui passivi definitivamente cancellati (all. D);

e) elenco residui attivi e passivi riaccertati (all. E e F);

f) variazioni di esigibilità al bil. 2017/2019 e 2018/2020 (all. G e H);

g) elenco residui passivi reimputati (all. I)

il Revisore:

- ha esaminato preliminarmente la documentazione depositata agli atti con la quale ogni funzionario di Settore ha proceduto alla ricognizione dei residui di propria competenza e verifica di insussitenza per eliminazione dei residui attivi e passivi o mantenimento degli stessi in quanto esigibili, da cui è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31/12/2017;

- successivamente ha esaminato gli allegati alla proposta di deliberazione tra i quali in particolare l'elenco degli accertamenti aperti al 31/12/2017 e l'elenco degli impegni aperti alla stessa data nonché le tabelle riepilogative relative alle variazioni di bilancio 2017 e alle variazioni di bilancio 2018;

- ritiene corretta la procedura eseguita per la ricognizione e la connessa analisi di valutazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 volta a verificare per ciascuno di essi le ragioni del mantenimento, della eventuale cancellazione laddove non esistente l'obbligazione giuridica e le ragioni della eventuale reimputazione ad annualità successive al 2017 per variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità;

- ha analizzato la collegata variazione di bilancio ex art. 163 comma 7 del D. Dgs 267/2000.

Tutto cio premesso, il Revisore.

Verificata:

- la correttezza delle procedure adottate per l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017;

- la coerenza della conseguente variazione di bilancio 2017/2019 e 2018/2020 con l'operazione di riaccertamento;

In conformità ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'area Economico finanziaria Rag. Ermanno Zendra

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione della giunta comunale con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs 118/2011 ed alla conseguente variazione del bilancio 2017/2019 e 2018/2020 ex art. 163 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Angolo Terme, 27 aprile 2018

Il Revisore Unico

(Dott. Debora Donvito)